



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 037 del 30.05.2013

OGGETTO : CONVENZIONE EX ART.30 T.U.E.L. DEL D.LGS. N.267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI.

L'anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: PROTA -

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, La Porta Massimo, Eugenio Benevento.

.....in prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI
AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

PREMESSO

- che l'art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, in quanto, assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328", pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007, prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi o dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che nel PSR di cui alla DGR n. 694 del 16-04-2009 è stata ribadita la coattività della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il " Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;
- con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 320/2012, sono stati definiti i nuovi Ambiti dei Piani di Zona;
- in esecuzione alla circolare Regionale n. 2012.0860236 del 21/11/2013, con delibera del Coordinamento Istituzionale del 27 dicembre 2012, si è costituito il nuovo Ambito Territoriale del Piano di Zona S/8, con Vallo della Lucania Comune Capofila ed è stata scelta, quale forma associativa, l'associazione di comuni ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che il nuovo ambito, operativo dal 01/01/2013, al fine di dare esecuzione alla circolare regionale n. 2012.0957445 del 28/12/2012, che ha fissato al 30/6/2013 il termine ultimo per il passaggio dei servizi dal vecchio al nuovo ambito, ha avviato il monitoraggio dei servizi per garantirne la prosecuzione, senza soluzione di continuità, nelle more della programmazione del nuovo triennio del PSR triennio 2013-2015;
- che il passaggio delle risorse umane e strumentali dall'ambito S7 all'ambito S8 sarà oggetto di concertazione tra i rappresentanti del vecchio e del nuovo ambito ;

Considerata l'obbligatorietà della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;
Ritenuto che occorre approvare la bozza di convenzione, predisposta dal comune capofila S8, per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari , da parte dell'ambito S8;

Propone di deliberare

E' approvata la bozza di convenzione tra i comuni associati nell'Ambito S8, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari , da parte dell'ambito S8, che viene allagata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;
Dare atto che la Carta dei Servizi e le modalità della gestione integrata dei servizi ed il funzionamento degli organi e della struttura gestionale del Piano di Zona S8 saranno oggetto di attività regolamentare da parte del piano di Zona S8;

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Immediatamente esecutiva .

Agropoli 28/05/2012

Il Proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Agropoli 21/03/2013

f.to Dr.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE

Con imputazione della spesa sul cap.1813.04. intervento 1100405 del bilancio 2013

Data 28 MAG. 2013-

Il Responsabile
f.to Biagio Motta

CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

TRA GLI ENTI INTERVENUTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante della Convenzione.

La presente convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell'utenza dei seguenti enti:

AGROPOLI	LAURITO	PRIGNANO CILENTO
ASCEA	LUSTRA	RUTINO
CAMPORA	MOIO DELLA CIVITELLA	SALENTO
CANNALONGA	MONTANO ANTILIA	SAN MAURO CILENTO
CASAL VELINO	MONTECORICE	SAN MAURO LA BRUCA
CASTELLABATE	NOVI VELIA	SERRAMEZZANA
CASTELNUOVO CILENTO	OGLIASTRO CILENTO	SESSA CILENTO
CERASO	OMIGNANO	STELLA CILENTO
CICERALE	ORRIA	STIO
CUCCARO VETERE	PERDIFUMO	TORCHIARA
FUTANI	PERITO	VALLO DELLA LUCANIA
GIOI	PISCIOTTA	PRESIDENTE PROVINCIA
LAUREANA CILENTO	POLLICA	SALERNO
		DIRETTORE GENERALE ASL/SA

L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n.328.

I Comuni e gli altri firmatari della presente Convenzione si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, s' impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

2-Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

In particolare la presente Convenzione si propone di realizzare:

la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;

la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;

la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto;

l'integrazione di concerto con l'ASL Salerno tra i servizi sociali comunali ed i servizi socio-sanitari dell'ASL.

Art.3-Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha per oggetto:

- a) l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio- sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona da parte degli Enti convenzionati;
- b) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- c) il recepimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte dell'accordo di programma avente per oggetto la gestione integrata degli interventi;
- d) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- e) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel fondo d'Ambito.

Art. 4- Priorità

I Sindaci si impegnano a predisporre:

- 1) la Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- 2) il Regolamento nuovo Ufficio di Piano;
- 3) il Regolamento nuovo Coordinamento Istituzionale;
- 4) l'adozione dei regolamenti necessari alla gestione del sistema integrato locale (ex art. 10 co.2 lett. e), legge regionale 11/2007);
- 5) l'istituzione del Fondo unico d' ambito con trasferimento di tutte le spese relative agli interventi sociali (ex art. 10 co.2 lett. c-d), legge regionale n. 11/2007;
- 6) un' azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l' uso del Sistema Informativo Sociale SIS (ex art. 25 L.R. n. 11/2007);
- 7) l' adozione di strumenti di valutazione e monitoraggio del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Art. 5- Durata

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni, decorrente dal 01 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015. In assenza di proposte alternative formulate dal Coordinamento Istituzionale, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 6- Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Vallo della Lucania quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell' Associazione.

Art. 7- Funzioni del Comune capofila

+Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;

adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio;

esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;

verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;

rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale S/8, dal presidente della Provincia, dal Direttore Generale della ASL.

Il coordinamento è convocato dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune capofila di Vallo della Lucania, almeno una volta al mese e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni devono avere indicato un ordine del giorno che sarà comunicato nell'avviso di convocazione da inoltrare ai componenti del Coordinamento Istituzionale almeno cinque giorni prima.

Il Coordinatore dell'Ufficio Di Piano partecipa al Coordinamento Istituzionale ed esprime i propri pareri sulla programmazione delle politiche sociali; il processo verbale è redatto dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Si demanda al Regolamento sul funzionamento del Coordinamento Istituzionale la disciplina specifica sul funzionamento dell'Organo Istituzionale.

Art 9- Funzioni del Coordinamento

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo del Piano di Zona dell'ambito S/8 è riservata al Coordinamento Istituzionale.

In particolare il Coordinamento Istituzionale:

- approva il Piano di Zona, con cadenza triennale entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- predispose gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- predispose gli indirizzi per il reperimento di personale professionale qualificato cui affidare i-servizi;

- individua le competenze e le professionalità necessarie di concerto con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- promuove e ratifica l'attività dell'Ufficio di Piano di Zona secondo gli indirizzi espressi dagli organi collegiali dei diversi enti aderenti all'Ambito S/8;
- definisce e predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi e le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni;
- approva i regolamenti e gli atti relativi la gestione in forma associata dei servizi;
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.

Art. 10- Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato "Ufficio di Piano", quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, nonché lo strumento della forma associativa prescelta dai comuni per l'attuazione del piano di Zona.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane aventi le competenze tecniche e le capacità professionali necessarie all'efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati all'ufficio stesso. Si demanda al Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio di Piano e sul FUA la disciplina specifica sul composizione dell'Ufficio di Piano e sulle forme di reclutamento dei relativi componenti.

Art.11- Competenze Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per il reperimento di personale professionale qualificato per servizi che richiedono specifiche competenze professionali;
- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- definire gli atti finanziari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo ed, in qualità di responsabile, per la gestione del Fondo di ambito;
- assistere gli uffici degli enti aderenti all'Ambito S/8 nelle procedure di affidamento dei servizi;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila, dell'obbligo di rendicontazione;
- predisposizione in accordo con i servizi sociali e sanitari, della porta unitaria d'accesso (P. U. A.) e dell'unità di valutazione integrata (U. V. I.);
- programmazione socio-sanitaria;
- predisposizione di Piani di Comunicazione Sociale;
- raccordo con i servizi sociali ed il segretariato sociale;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, di rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, di acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art.12- Competenze del Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in particolare:

- garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art.13- La gestione del Piano di Zona - Rapporti finanziari tra gli Enti contraenti

Gli enti aderenti all'Ambito Territoriale S/8 affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano. Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla Legge n.328/2000, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal governo; i Comuni aderenti all'Ambito si impegnano a partecipare per l'attuazione del Piano complessivo degli interventi con una spesa in linea con la media degli stanziamenti dell'ultimo triennio e comunque non inferiore a 7,20 euro per abitante.

Art. 14 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione contra silentium in caso di inerzia;
- l'impugnativa dell'atto difforme dalla Convenzione deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà alla Convenzione;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dalla convenzione.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Vallo della Lucania, salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.

Art.16 - Recesso

Gli enti sottoscrittori si impegnano a comunicare, a mezzo di lettera a/r, agli altri sottoscrittori l'eventuale recesso dalla presente Convenzione, con un anticipo non inferiore a SEI mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi ed impegni.

Art.17 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla vigente disciplina generale della Convenzione, di cui all' art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli specifici Regolamenti che saranno adottati dal Coordinamento Istituzionale.

Letto, firmato e sottoscritto in Vallo della Lucania, li _____

Avv. Francesco Alfieri
Agropoli, li

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi :

Preliminarmente il consigliere Abate contesta l'integrazione all'O.d.G. relativamente all'argomento in oggetto nonché ai successivi punti 5,6 e 7 dell'O.d.G. per i motivi di cui alla sua dichiarazione che si allega sotto la lettera A), al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente ritiene legittima l'integrazione dell'O.d.G. e respinge la dimostrazione del consigliere Abate preannunciando, tra l'altro, gli argomenti di cui al punto 6) (Piano degli impianti pubblicitari) e 7) (disciplina mezzi pubblicitari) saranno ritirati e quindi non discussi; l'avviso di integrazione dell'O.d.G. è stato diramato solo dopo la riunione dell'apposita Commissione consiliare;

ABATE : prende atto del ritiro degli argomenti 6) e 7) , si esaminino però gli altri argomenti 4 e 5 illustrandoli punto per punto, non c'è alcuna preclusione ma 130 articoli è impossibile esaminarli;

PRESIDENTE : il consigliere Abate avendo svolto, in passato, le funzioni di Presidente del C.C., sa benissimo che tali situazioni si sono verificate anche in tale periodo;

ABATE : contesta l'affermazione del Presidente : dagli atti si può verificare che ciò non accadeva;

SINDACO : relaziona in ordine alla proposta di cui all'oggetto;

ABATE : chiede al Sindaco quando è arrivato lo schema di convenzione;

SINDACO : lo schema di convenzione è pervenuto tempo fa ma si sottopone al C.C. solo ora dopo aver verificato l'impossibilità di costruire un nuovo e diverso ambito territoriale;

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n.20/2013, che si allega sotto la lettera B), ha espresso parere favorevole all'approvazione della deliberazione proposta;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 06.06.13

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 06.06.13

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli